

DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI DOTTORANDI E DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA



Disciplina per la costituzione e il funzionamento della consulta dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca

INDICE

Art. 1 - Definizioni e compiti	. 2
Art. 2 - Composizione	
Art. 3 - Presidente, vicepresidente e segretario	
Art. 4 - Convocazioni e adunanze	
Art. 5 - Prerogative dei componenti della Consulta	. 3
Art. 6 - Rapporti con l'amministrazione	
Art. 7 - Disposizione finale	. 3

Art. 1 - Definizioni e compiti

- 1. La Consulta dei dottorandi e degli assegnisti è un organo collegiale con funzioni consultive in tema di politiche organizzative, gestionali e formative dei dottorandi e degli assegnisti.
- 2. In particolare la Consulta esprime parere in merito a:
 - a) modifiche dello Statuto di Ateneo:
 - b) modifiche al Codice etico;
 - c) piano strategico pluriennale di Ateneo adottato dal Senato accademico con riferimento alla sua influenza sulle politiche di gestione delle scuole di dottorato e degli assegni di ricerca;
 - d) relazione annuale del Rettore sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo con riferimento alle parti di cui al punto precedente;
 - e) disciplina delle attività didattiche e scientifiche rivolte a dottorandi e assegnisti;
 - f) regolamento in materia di accesso ai servizi per il personale;
 - g) regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla Legge 240/2010;
 - h) regolamento di Âteneo in materia di Dottorato di ricerca e regolamenti dei singoli Corsi di dottorato.
- 3. La Consulta può formulare autonome proposte, mozioni o richieste per quanto riquarda:
 - a) attività dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca;
 - b) accesso ai servizi;
 - c) valutazione dell'attività formativa delle scuole di dottorato;
 - d) condizioni di svolgimento delle attività di ricerca degli assegnisti;
 - e) tutela del personale rispetto a situazioni di mobbing, molestie e straining.
- 4. La Consulta può inoltre richiedere al Rettore di assegnare agli uffici competenti, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione degli stessi, indagini conoscitive in tema di scuole di dottorato, fondi destinati al finanziamento di assegni di ricerca e borse di dottorato, dei servizi per dottorandi e assegnisti, nonché ogni altra informazione inerente al personale di ricerca non strutturato.
- 5. La Consulta si impegna a prendere in considerazione istanze ed esigenze manifestate da dottorandi e assegnisti, così come da tutti coloro che svolgono attività di ricerca o di supporto alla ricerca con una posizione non strutturata.

Art. 2 - Composizione

- 1. Per ogni dipartimento o centro di ricerca di Ateneo, è componente:
 - a) in rappresentanza dei dottorandi il/la rappresentante degli stessi all'interno dei consigli delle strutture, con funzioni di membro effettivo per il candidato più votato e di membro supplente per il secondo più votato, quando previsto dai regolamenti interni;
 - b) in rappresentanza degli assegnisti il/la rappresentante degli stessi all'interno dei consigli delle strutture, con funzioni di membro effettivo per il candidato più votato e di membro supplente per il secondo più votato, quando previsto dai regolamenti interni.
- 2. Il membro effettivo potrà, senza decadere dal o rinunciare al mandato, essere sostituito previa sua dichiarazione dal membro supplente durante i periodi di mobilità accademica.
- 3. In caso di cessazione del dottorato o dell'assegno di ricerca, si applicheranno le regole e i meccanismi di surroga previsti dal regolamento generale di Ateneo per i rappresenti nei consigli di dipartimento. La decadenza dal ruolo di rappresentante nel Consiglio di Dipartimento comporta anche la decadenza da componente della Consulta



Disciplina per la costituzione e il funzionamento della consulta dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca

Art. 3 - Presidente, vicepresidente e segretario

- 1. La Consulta elegge al suo interno un Presidente, che garantisce il regolare funzionamento dell'organismo, e un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità. Il mandato di Presidente e Vicepresidente ha durata biennale.
- 2. A ogni seduta il Presidente nomina il responsabile della redazione del verbale.

Art. 4 - Convocazioni e adunanze

- La Consulta viene convocata dal Presidente per via telematica, almeno dieci giorni di calendario prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a quattro in caso di convocazione d'urgenza.
- 2. La Consulta è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
- 3. Le adunanze della consulta si possono svolgere sia tramite riunione fisica sia in modalità telematica, secondo le regole previste dal regolamento generale di Ateneo.
- 4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte.
- 5. I componenti nel frattempo decaduti non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero legale per la validità delle sedute.
- 6. Dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso al Presidente una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo.
- 7. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
- 8. La Consulta si riunisce in ogni caso almeno due volte all'anno.

Art. 5 - Prerogative dei componenti della Consulta

- 1. La Consulta può accedere alle informazioni e ai documenti amministrativi già in disponibilità dell'amministrazione che siano necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili e giudiziari. L'accesso si esercita mediante richiesta scritta rivolta all'ufficio competente, che deve essere riscontrata con tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni, anche con modalità telematiche.
- 2. I componenti della Consulta hanno facoltà di utilizzare, per il dibattito all'interno della comunità universitaria di riferimento, le informazioni conosciute in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, fermo restando l'assenza di vincolo di mandato con gli elettori, il dovere di mantenere il riserbo sulle informazioni e sui documenti acquisiti la cui divulgazione possa pregiudicare gli interessi dell'Ateneo, di terzi o indebolire di fatto il principio di collegialità delle decisioni della Consulta. La possibilità di divulgazione non si estende agli atti inviati per la formulazione del parere di cui all'art. 1 comma 2.

Art. 6 - Rapporti con l'amministrazione

- 1. Gli ordini del giorno degli organi centrali di governo devono essere trasmessi per conoscenza al Presidente della Consulta.
- 2. I pareri di cui all'art. 1, comma 2, devono essere resi nel termine di 20 giorni dalla trasmissione dei relativi atti.

Art. 7 - Disposizione finale

1. La convocazione della prima seduta della Consulta verrà effettuata dal membro più anziano entro 15 giorni dalla emanazione del presente Regolamento. Nella stessa seduta, verranno eletti il Presidente e il Vicepresidente.